



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **731**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della l.p. 4/2003; approvazione delle linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della l.p. 23/1990; istituzione dello Schedario provinciale dei pascoli.

Il giorno **06 Maggio 2015** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

I sistemi zootecnici alpini rappresentano un esempio di integrazione armonica tra vocazione territoriale e processi produttivi in quanto hanno permesso di utilizzare le produzioni foraggiere locali, generando i tipici paesaggi montani caratterizzati dalla presenza di una estesa superficie a pascolo.

L'attività zootecnica in questi territori svolge pertanto una funzione fondamentale per la collettività, permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti di qualità, la prevenzione di calamità naturali quali valanghe, frane, incendi, il consumo di biomassa nonché la tutela della biodiversità attraverso l'allevamento di razze locali in pericolo di estinzione ed il mantenimento della variabilità botanica caratteristica delle cotiche dei pascoli alpini.

L'Unione Europea, nell'ambito della recente riforma della Politica agricola comune (PAC), ha emanato, tra le altre, delle norme relative alla conservazione dei pascoli, con l'obiettivo di articolare un sistema di aiuti e di vincoli tali da incentivare il mantenimento di queste superfici ed indirizzarne la gestione in considerazione della loro forte valenza ambientale e paesaggistica, vocata alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

La normativa nazionale, nel dettagliare le linee direttrici dell'intervento comunitario, pone ulteriore attenzione alle modalità di sfruttamento dei pascoli al fine di limitarne gli utilizzi speculativi che hanno caratterizzato la precedente programmazione.

La Provincia autonoma di Trento si propone, in questo contesto, di assicurare la gestione sostenibile e multifunzionale dei pascoli montani quale bene della collettività, riconoscendo il ruolo delle autonomie locali nel perseguimento delle finalità e degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali, con il presente atto si intende pertanto contribuire a migliorare la conoscenza dei pascoli e a regolamentarne l'utilizzo, al fine di garantire la conservazione delle risorse pastorali provinciali nonché la salvaguardia della biodiversità, degli ecosistemi, dell'ambiente, del paesaggio e della tradizione storico-culturale, favorire la regimazione delle acque e contrastare il dissesto idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e mediante lo svolgimento coordinato degli interventi.

Considerato che la superficie dei pascoli alpini trentini ammonta ad almeno 50.000 ettari, di cui oltre il 90% di proprietà pubblica, in particolare comunale o frazionale, risulta di peculiare importanza l'applicazione di una metodologia comune che permetta il corretto utilizzo delle produzioni foraggiere e delle strutture che caratterizzano gli alpeggi.

In questo senso risulta necessario dare attuazione alla norma provinciale che, fin dal 2005, prevede che i pascoli di proprietà pubblica siano gestiti in conformità ad uno schema – tipo di disciplinare tecnico – economico approvato dalla Giunta provinciale.

Il comma 4 bis dell'art. 25 “Apicoltura” della L.P. 4/2003 (Legge provinciale sull'agricoltura) dispone infatti che “*i pascoli montani di proprietà dei comuni e i pascoli gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché*

quelli gestiti dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta medesima. E' comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico";

Si propone quindi di approvare uno schema-tipo di disciplinare tecnico-economico nonché uno schema-tipo della documentazione necessaria per la consegna e la riconsegna dei pascoli e relative infrastrutture (verbali di consegna/riconsegna e di carico/scarico della malga).

Risulta altresì opportuno fornire alle Amministrazioni proprietarie indicazioni riguardanti le modalità di affidamento degli alpeggi e delle strutture di malga, in particolare nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla trattativa diretta. Si propone quindi di approvare le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché di fissare i criteri in merito ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Legge sui contratti e sui beni provinciali".

I suddetti documenti costituiranno un utile riferimento per gli Enti pubblici che devono affidare le proprie malghe in affitto o in concessione agli imprenditori agricoli.

La l.p. 23/90 ed in particolare il comma 3 dell'art. 39 stabilisce inoltre che è consentito il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'articolo 21, comma 4 della medesima legge.

Gli allegati alla presente deliberazione sono stati predisposti con la collaborazione delle strutture provinciali competenti in materia di contratti e di autonomie locali; hanno ricevuto il parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15 aprile 2015 e sono stati trasmessi per opportuna conoscenza alle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative nel territorio provinciale.

La disponibilità di uno "Schedario dei pascoli trentini", ovvero di uno strumento efficiente di gestione delle informazioni di carattere territoriale ed amministrativo legate ai pascoli di interesse provinciale, risulta a questo punto fondamentale sia in un'ottica di semplificazione dei procedimenti, che ai fini di una corretta programmazione degli interventi di sostegno, nonché per lo svolgimento delle verifiche amministrative e per il monitoraggio degli impatti di tali politiche.

La Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 113 del 3 febbraio 2014, ha approvato il programma di attività 2014 dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) adottato dal Dirigente dell'agenzia con determinazione n. 44 del 19 dicembre 2013, nel quale sono state definite le finalità dello "Schedario dei pascoli trentini" e le modalità di costituzione dello stesso all'interno del Sistema informativo agricolo provinciale (SIAP).

Conseguenti attività di carattere tecnico hanno portato alla definizione di buona parte delle superfici a pascolo di interesse provinciale e risulta pertanto ora opportuno procedere all'istituzione dello "Schedario provinciale dei pascoli" al fine di utilizzarne le informazioni contenute sia nell'ambito della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, sia in quello dei procedimenti

amministrativi riferiti alle richieste di aiuti e/o agevolazioni concernenti malghe e pascoli.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione,
- Vista la Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”;
- Vista la legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” ed il regolamento di esecuzione approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg.;
- Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Legge sui contratti e sui beni provinciali” ed in particolare quanto stabilito all’art. 39, commi 2 bis e 3;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio;
- Vista la proposta del nuovo Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 redatto in base alle disposizioni del regolamento UE 1305/2013, in cui l’Amministrazione provinciale ha inteso rafforzare gli interventi riguardanti la gestione dei sistemi pascolivi estensivi;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Vista la propria deliberazione n. 380 del 9 marzo 2015 avente per oggetto la definizione delle specificità territoriali nell’ambito delle pratiche di pascolo riconosciute come uso e consuetudine locale;
- Visti i pareri rilasciati dalle competenti strutture di staff della Provincia;
- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico nonché la documentazione necessaria per la consegna e la

riconsegna dei pascoli e relative infrastrutture (verbali di consegna/riconsegna e di carico/scarico della malga), ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della l.p. 4/2003, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché i criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Legge sui contratti e sui beni provinciali", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di avviare l'istituzione dello "Schedario provinciale dei pascoli" all'interno del Sistema informativo agricolo provinciale (SIAP), in attuazione di quanto disposto con propria deliberazione n. 113 del 3 febbraio 2014 e di quanto previsto nel programma di attività 2014 dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) adottato dal Dirigente dell'Agenzia con determinazione n. 44 del 19 dicembre 2013;
4. di demandare a un successivo provvedimento l'approvazione delle disposizioni attuative relative alla tenuta e alla gestione dello "Schedario provinciale dei pascoli";
5. di stabilire che, tenuto conto della destinazione della malga, così come definita all'art. 3 dello schema-tipo di Disciplinare tecnico-economico previsto al punto 4, l'entità del canone minimo va individuata sulla base dei parametri fissati all'art. 17 del predetto disciplinare;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

MOP